Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 5 ottobre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 249 DEL 5 OTTOBRE 1967:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Siena — Zona censuaria 2ª della provincia di Siena.

(7950)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. **874**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Associazione « Opera lombarda di prevenzione e assistenza all'infanzia » (O.P.A.I.), con sede in Milano.

N. 874. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione « Opera lombarda di prevenzione e assistenza all'infanzia » (O.P.A.I.), con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 6. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **875**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Lucca.

N. 875. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Lucca viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 111. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **876**.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia, con sede in Roma.

N. 876. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono approvate le integrazioni agli articoli 6 e 19 dello statuto dell'Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 5. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **877**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale bersaglieri, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 877. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale bersaglieri, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di lire quattro milioni, in contanti, disposto dalla defunta signora Biancheri Bice ved. Negrotto, per la istituzione, da parte della sezione di Biella della predetta Associazione, di una borsa di studio, al nome di « Enzo Negrotto », da destinare a profitto di studenti bisognosi di famiglie di bersaglieri, in servizio o in congedo, residenti nella città e circondario di Biella, come da testamento olografo in data 19 aprile 1960 pubblicato con verbale 28 agosto 1965, n. 34120 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Viale, notaio in Ventimiglia.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 4. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1967, n. **878**.

Modificazioni allo statuto della « Fondazione Diaz per i ciechi di guerra del Piemonte », con sede in Torino.

N. 878. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono modificati gli articoli 7 e 12 dello statuto della «Fondazione Diaz per i ciechi di guerra del Piemonte », con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 3. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1967.

Ripartizione dei rimanenti utili della Lotteria « Merano » svoltasi a Merano il 27 settembre 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, previsto dall'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964 e 12 marzo 1966;

Visto il proprio decreto 26 giugno 1965, con il quale gli utili della lotteria « Merano » svoltasi a Merano il 27 settembre 1964 sono stati devoluti, per l'82,1313 %, dell'ammontare complessivo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I rimanenti utili della lotteria « Merano » svoltasi a Merano il 27 settembre 1964 sono devoluti, per il 17,8687 %, dell'ammontare complessivo, ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1. C.R.A.L. del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni - Roma 1,3741 %
2. Federazione italiana delle Associazioni partigiane Roma 2,0612 %
3. Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti - Milano 1,8321 %
4. Circolo A.C.L.I. frazione Illica di Accumoli (Rieti) . 0,1145 %
5. Asilo infantile « Pio XII » - Acerra (Napoli) . . . 0,1145 %
6. Istituto Maria Ausiliatrice - Agrigento 0,1145 %
7. Parrocchia Natività Maria SS. frazione Mussotto di Alba (Cuneo) 0,1145 %
8. Parrocchia S. Ciro Martire Avellino 0,1145 %
9. Scuola materna S. Pio X - Besenzone (Piacenza) 0,1145 %
10. Ricreatorio parrocchiale di S. Bartolomeo Ap. di Boccheggiano di Montieri (Grosseto) . 0,1145 %
11. Parrocchia « Regina Pacis » - Caltanissetta 0,1145 %
12. Orfanotrofio femminile Maria SS. della Difesa Casacalenda (Campobasso) . 0,1749 %
13. Associazione combattenti e reduci - Federazione provinciale « Terra e Lavoro » - Caserta 0,1145 %
14. Parrocchia di S. Martino - Casteldelci (Pesaro) . . . 0,1145 %
15. Istituto « Aliotti » - Arezzo . . 0,1145 %
16. Parrocchia S. Bartolomeo, frazione Pergo di Cortona (Arezzo) 0,1145 %
17. Ente comunale di assistenza per la Colonia marina di Cala Gonone - Dorgali (Nuoro) 0,1145 %
18. Parrocchia « S. Biagio V. M. » - frazione Plaesano di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria) 0,1145 %
19. Chiesa di S. Francesco di Paola - Filogaso (Catanzaro) 0.1145 %
20. G.I.A.C. - Delegazione regionale toscana - Gioventù italiana di Azione cattolica - Firenze . . 0,1145 %
21. Parrocchia S. Guglielmo - frazione Montepescali Scalo di Grosseto . . . . . 0,1145 %
22. Patronato A.C.L.I. - Lecce . . . 0,1145 %
23. Istituto Canossiano « Sacro Cuore » - Legnago (Verona) . . . 0,1145 %
24. Fratellanza artigiana - Livorno . . 0,1145 %
25. Scuola materna « Giovanni XXIII » - Madone (Bergamo) 0,1145 %
26. Asilo infantile parrocchiale - Marsiliana di Manciano (Grosseto) 0,1145 %
27. Orfanotrofio maschile « S. Maria Regina di Siponto - Manfredonia (Foggia) . 0,1748 %
28. Istituto maestre pie dell'Addolorata - Bologna . . . . 0,1145 %
29. Asilo infantile del Monastero Suore Clarisse - Mola di Bari (Bari) . . . . . . 0,1145 %

30. Parrocchia di San Silvestro - per opere assistenziali - per l'Asilo infantile - Montegrimano (Pesaro)	0,1145 %
31. Aiuto vocazioni ecclesiastiche Opera Sulpriziana - Napoli	0,1145 %
32. Asilo S. Antonio - Nizza di Sicilia (Messina)	0,1145 %
33. Santuario studentato « S. Maria di Pugliano » dei PP. Passionisti - Paliano (Frosinone)	0,1145 %
34. Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria - Roma	0,2290 %
35. Seminario diocesano - Pesaro	0,1145 %
36. Scuola materna parrocchiale - frazione Valdicastello-Carducci - Pietrasanta (Lucca)	0,1145 %
37. Casa della gioventù - Pieve d'Alpago (Belluno)	0,1145 %
38. Circolo sportivo studentesco « Juvenilia » - Reggio Emilia	0,1145 %
39. Associazioni cristiane lavoratori italiani - Presidenza centrale - Roma	0,4580 %
40. Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra - Roma	0,1145 %
41. Centro preservazione della Fede presso la Sacra Congregazione del Concilio - Roma	0,1145 %
42. Ente Maremma - Associazione circoli giovanili del comprensorio - Roma	0,1145 %
43. Istituto delle Suore Elisabettiane - Capannelle - Roma	0,1145 %
44. Unione nazionale mutilati per servizio - Roma	0,1145 %
45. Opere assistenziali della Parrocchia - Salcedo (Vicenza)	0,1145 %
46. Comitato restauri Madonna della Cavata - S. Gregorio da Sassola (Roma)	0,1145 %
47. Orfanotrofio femminile - S. Pier Niceto (Messina)	0,1145 %
48. Orfanotrofio femminile - Scano di Montiferro (Nuoro)	0,1145 %
49. Orfanotrofio maschile « Immacolata di Lourdes » delle Giummare - Sciacca (Agrigento)	0,1145 %
50. Seminario vescovile - Segni (Roma)	0,1145 %
51. Parrocchia per la Scuola materna - Serra S. Abbondio (Pesaro)	0,1145 %
52. Accademia di cultura « Amici dell'Arte » - Serravalle Sesia (Vercelli)	0,1145 %
53. Parrocchia in frazione S. Croce, località Limiti - Spoleto (Perugia)	0,1145 %
54. Parrocchia S. Salvatore, per opere assistenziali - Terracina (Latina)	0,1145 %
55. Chiesa parrocchiale in frazione Toss di Ton (Trento)	0,1145 %
56. Opere assistenziali della parrocchia di S. Ulderico - Tretto (Vicenza)	0,1145 %
57. Opere assistenziali della parrocchia di S. Domenico - Udine	0,1145 %
58. Asilo infantile parrocchiale in frazione S. Giacomo - Acri (Cosenza)	0,1145 %
59. Opere assistenzali della parrocchia Gesù e Maria - Casteltermini (Agrigento)	0,1145 %
60. Curia generalizia - Ordine della Madre di Dio - Roma	0,1145 %
61. Oratorio di San Paolo - Sezione femminile - Roma	0,1145 %
62. Scuola materna « Maria Immacolata » delle Suore di carità - Vibo Valentia (Catanzaro)	0,1145 %
63. Convento S. M. delle Grazie - Vittoria (Ragusa)	0,1145 %
64. Asilo infantile « Monumento ai Caduti » - Zimella (Verona)	0,1145 %
65. Circolo culturale socialista « A. Labriola » - Arezzo	0,0916 %
66. Circolo culturale « Aldo Manuzio » - Bassiano (Latina)	0,0458 %
67. Istituto Casa Cuore Immacolato di Maria - per opere assistenziali - Re (Novara)	0,0916 %
68. Circolo sportivo culturale « Leone di S. Marco » - località S. Marco ai Monti di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento)	0,0916 %
69. Circolo culturale ricreativo « Piero Calamandrei » - Firenze	0,1832 %
70. Associazione nazionale spastici - Bari	0,1832 %
71. Società sportiva Donnici, frazione Donnici Inferiore - Cosenza	0,1374 %
72. Attività assistenziali sportive dell'Azione cattolica - Manciano (Grosseto)	0,1374 %
73. Circolo sportivo ricreativo A.I.C.S. - Marino (Roma)	0,0916 %
74. Casa della Provvidenza di Campo San Piero - Pistoia	0,2290 %
75. Associazione sportiva « Mario Greppi » - Milano	0,0916 %
76. Centro di ricerche e documentazione « Carlo Pisacane » - Napoli	1,8321 %
77. Circolo cuuturale « F. Turati » - Palermo	0,2290 %
78. Centro studi artigiani - Palermo	0,0916 %
79. Scuola materna parrocchiale in frazione San Massimo - Verona	0,0916 %
80. Circolo culturale « Rodolfo Morandi » - Pordenone (Udine)	0,1374 %
81. Circolo sportivo « Carlo Pisacane » - Rende (Cosenza)	0,2290 %
82. Associazione giovanile agricoltura moderna - Roma	0,2290 %
83. Associazione giovanile « Nuova Resistenza » - Roma	0,1374 %
84. Associazione italiana di cinematografia scientifica - Roma	0,4580 %
85. Associazione nazionale assistenti e controllori della navigazione aerea (A.N.A.C.N.A.) - Roma	0,2290 %

Dato a Roma, addì 21 aprile 1967

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — PRETI — TAVIANI — COLOMBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1967
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 88

(9882)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967.

Approvazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 26 aprile 1908, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche in provincia di Lucca;

Visti i regi decreti 30 settembre 1920 e 26 maggio 1934, n. 4865, coi quali furono approvati rispettivamente il primo elenco ed il secondo elenco suppletivi delle acque pubbliche della stessa Provincia;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, comprendente vari pozzi, per estrazione di acque sotterranee, appartenenti a diciassette ditte diverse;

Visti gli atti della istruttoria, esperita a norma di legge, durante la quale non furono presentate opposizioni nè reclami;

Considerato che le acque dei detti pozzi hanno acquistato i requisiti di cui all'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, a seguito dello sviluppo della irrigazione in comprensori collinari della Provincia ed alle crescenti necessità potabili e ad uso industriale delle popolazioni interessate;

che la disciplina delle acque in questione è indispensabile per far si che l'uso di esse possa soddisfare il pubblico generale interesse specialmente per quanto concerne gli usi potabili in rapporto ai quali non è sempre facile disporre di risorse idriche nella misura necessaria a soddisfare il crescente fabbisogno;

che, pertanto, è da approvare l'elenco suppletivo di che trattasi;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 1768 nell'adunanza del 15 dicembre 1966;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; le relative norme regolamentari e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Lucca, giusto l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1967

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1967
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 338

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca

N. d'ord.	DITTE PROPRIETARIE	Numero pozzi e loro ubicazione	Comuni interessati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
1	Comune di Montecarlo	N. 1 in località « Luciani »	Montecarlo	La quantità che viene portata in superficie
2	Mazzini Franceschi Franca	N. 1 in località « Botronzio I »	Id.	Id.
3	Id.	N. 1 in località « Botronzio II »	Id.	Id.
4	Id.	N. 4 in località « Colombaie » e « Cascine »	Id.	Id.
5	Fontana Lorenzo	N. 1 in località « Luciani »	Id.	Id.
6	Giusti Colombo	N. 3 in località « Al Molino »	Id.	Id.
7	Cartificio di Montecarlo di Lorenzo Lorenzetti Natali e C.	N. 1 in località « Mandria » o « Raffaelli » S. Salvatore	Id.	Id.
8	Comune di Altopascio	N. 3 in località « Rosellini » « Palandri »	Altopascio	Id.
9	Castellacci Raffaello	N. 1 in località « Nardi » « Spianate »	Id.	Id.
10	Comune di Capannori	N. 1 in località Paganico	Capannori	Id.
11	Ing. Fendinando Pollastrello	N. 1 in località « Alla Freddanella o presso Corte Dorini », S. Alessio	Lucca	Id.
12	Dott. Giovanni Tronci	N. 1 in località « Borelli-Mutigliano »	Id.	Id.
13	Soc. Acquedotti Tirreni	N. 18 in località « Frati »	Camaiore	Id.
14	Soc. Cucirini Cantoni Coats	N. 6 in località « Acquacalda » S. Marco	Lucca	Id.
15	Comune di Forte dei Marmi	N. 6 in località « Cugnia »	Pietrasanta	Id.
16	Comune di Camaiore	N. 4 in località « Teneri » Capo I	Camaiore	Id.
17	Comune di Camaiore	N. 1 in località « Pedona »	Id.	Id.

(9946)

Visto, *il Ministro*: MANCINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1967.

Soppressione e messa in liquidazione dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, con sede in Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e la messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1583, con il quale venne affidato all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie il compito di provvedere agli interventi antianofelici e d'integrare l'attività degli Enti locali per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica;

Visto il regio decreto 30 settembre 1937, n. 2582, con il quale il predetto Istituto autonomo venne trasformato nell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nei territori delle provincie di Padova, Pola, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Verona e Venezia;

Visto il regio decreto 2 settembre 1938, n. 2068, riguardante l'approvazione dello statuto dell'Istituto predetto, denominato Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, con sede a Venezia, in base all'art. 1 del menzionato statuto;

Considerato che i progressi scientifici e tecnici conseguiti nella lotta contro la malaria rendono non più necessaria la sussistenza dell'Istituto in questione, essendo radicalmente mutate le condizioni generali che a suo tempo ne giustificarono la costituzione;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla soppressione e messa in liquidazione dell'Istituto predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, con sede a Venezia, è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1967
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 130

(9962)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Nomina del vice presidente della Cassa di Risparmio Salernitana, con sede in Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di Risparmio Salernitana, con sede in Salerno, approvato con decreto ministeriale del 2 novembre 1953, modificato con decreto ministeriale dell'11 agosto 1961;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 1961, con il quale l'avv. Mario Cappuccio venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Gaetano Panza è nominato vice presidente della Cassa di Risparmio Salernitana, con sede in Salerno, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: COLOMBO

(10112)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita con visita medica e delle relative clausole particolari, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Società « Vita », Compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di assicurazione « Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e delle relative clausole particolari;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e le relative clausole particolari, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di assicurazione « Vita », con sede in Milano:

Tar. 51, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 20 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(10098)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 1967, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Saitta Giuseppe Rosario, residente nel comune di Mistretta, distretto notarile di Messina, dal 1° ottobre 1967;

Chiari Roberto, residente nel comune di Napoli, dal 30 ottobre 1967.

(10123)

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 4 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 1967, registro n. 23, foglio n. 94, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Verde Alessandro ex maresciallo nel Corpo degli agenti di custodia, avverso il diniego di concessione dell'indennità di profilassi antitubercolare.

(10124)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

60ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925. Caratteristiche degli attacchi delle valvole delle bombole destinate al trasporto di gas e di miscele di gas per uso medicale.

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Considerata l'opportunità di specificare le caratteristiche degli attacchi a pressione delle valvole delle bombole destinate al trasporto di gas e di miscele di gas per uso medicale, in conformità di quanto stabilito al riguardo in campo internazionale con la raccomandazione ISO R 407 ed in campo nazionale con la tabella UNI 5959 67, pur lasciando agli utenti la facoltà di impiegare valvole munite dei raccordi filetati, purchè aventi le caratteristiche regolamentari;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi e prese le necessarie intese con le Amministrazioni interessate e con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Dispongo che tutte le bombole di qualunque capacità contenenti gas medicali e miscele medicali di gas siano munite di valvole che abbiano, a scelta degli utenti, uno dei seguenti due tipi di attacco ai tubi di riempimento e vuotamento:

a) raccordi filettati le cui caratteristiche siano conformi, per ogni singolo gas o miscela di gas, a quelle prescritte dall'art. 17 del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e dalle successive Serie di norme integrative;

b) attacchi a pressione, le staffe e le valvole dei quali siano munite rispettivamente di spine e di fori disposti, per ogni singolo gas o miscela di gas, nelle posizioni indicate nel prospetto di cui al punto 3 della tabella UNI 5959 67, intitolata «Valvole del tipo a staffa per bombole per gas e miscele di gas».

La presente Serie di norme integrative entra in vigore immediatamente, ed abroga ogni diversa disposizione in materia.

E' tuttavia consentito adoperare, fino al 31 dicembre 1967, valvole con attacchi di caratteristiche diverse da quelle che precedono, a condizione che le ditte riempitrici e gli utenti prendano, a loro cura e con ogni precauzione, tutti i provvedimenti necessari per evitare ogni possibile errore nel riempimento e nel vuotamento.

A decorrere dal 1° gennaio 1968, tutti indistintamente gli attacchi delle valvole dei recipienti contenenti gas o miscele medicali dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alla presente Serie di norme integrative.

Roma, addì 1° settembre 1967

Il Ministro: SCALFARO

(10129)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «Letteratura italiana» presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di «Letteratura italiana», alla copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10127)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa «Consorzio provinciale cooperative di consumo», con sede in Grosseto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 settembre 1967 è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa «Consorzio provinciale cooperative di consumo», con sede in Grosseto, composto dei signori:

Di Martino Giovanni, presidente;

Ferraris cav. Giovanni e Morelli rag. Mario, membri.

(10060)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Fara S. Martino (Chieti)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1967, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 90, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Fara S. Martino (Chieti).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 secondo comma della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(10126)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cazzano di Tramigna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1967, il comune di Cazzano di Tramigna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.628.072, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10134)

Autorizzazione al comune di Palanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1967, il comune di Palanzano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.235.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10135)

Autorizzazione al comune di Bagnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1967, il comune di Bagnone (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.963.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10136)

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1967, il comune di Cirò Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.617.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10137)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Alberobello (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.463.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10138)

Autorizzazione al comune di Capurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Capurso (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.073.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10139)

Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Grumo Appula (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.426.584, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n 51.

(19140)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Minervino Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 296.997.939, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10141)

Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Carovigno (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.077.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10142)

Autorizzazione al comune di Cellino San Marco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Cellino San Marco (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.878.464, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10143)

Autorizzazione al comune di Laino Borgo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Laino Borgo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 18.480.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10145)

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Morano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.036.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10146)

Autorizzazione al comune di Ascoli Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Ascoli Satriano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 112.342.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10147)

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Galatone (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.175.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10148)

Autorizzazione al comune di Martano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Martano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.450.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10149)

Autorizzazione al comune di Giurdignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Giurdignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.760.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10150)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1967, il comune di Marradi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.949.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10151)

Autorizzazione al comune di Castiglione Cosentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Castiglione Cosentino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.732.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10144)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1967, il comune di Frontino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.840.892, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10152)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1967, il comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.685.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10153)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 4 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,90	622,70	622,76	622,78	622,70	—	622,74	622,78	622,90	622,80
$ Can.	579,43	579,15	579 —	579,20	579,60	—	579,20	579,20	579,50	579,50
Fr. Sv.	143,34	143,34	143,38	143,36	143,30	—	143,34	143,36	143,39	143,35
Kr. D.	89,90	89,85	89,85	89,87	89,90	—	89,90	89,87	89,90	89,90
Kr. N.	87,09	87,05	87,10	87,07	87,10	—	87,06	87,07	87,10	87,10
Kr. Sv.	120,61	120,63	120,65	120,66	120,70	—	120,665	120,66	120,63	120,63
Fol.	173,19	173,21	173,22	173,235	173,25	—	173,22	173,235	173,22	173,20
Fr. B.	12,55	12,548	12,5525	12,55	12,54875	—	12,5525	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,08	126,99	127,01	127,01	127 —	—	126,90	127,01	127 —	127,004
Lst.	1734,15	1733,50	1733,65	1733,70	1733,65	—	1733,57	1733,70	1734,42	1733,75
Dm. occ.	155,58	155,55	155,56	155,565	155,55	—	155,57	155,565	155,58	155,57
Scell. Austr.	24,13	24,12	24,1350	24,13	24,10	—	24,1315	24,13	24,13	24,1375
Escudo Port.	21,63	21,61	21,6250	21,635	21,60	—	21,62	21,635	21,63	21,6325
Peseta Sp.	10,39	10,37	10,3850	10,40	10,40	—	10,3930	10,40	10,39	10,39

Media dei titoli del 4 ottobre 1967

Rendita 5% 1935	104,80
Redimibile 3,50% 1934	100,775
Id. 3,50% (Ricostruzione)	87,60
Id. 5% (Ricostruzione)	99,025
Id. 5% (Riforma fondiaria)	97,15
Id. 5% (Città di Trieste)	97,10
Id. 5% (Beni Esteri)	97,15
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5% (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,10
» 5% (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1967

1 Dollaro USA	622,76
1 Dollaro canadese	579,20
1 Franco svizzero	143,35
1 Corona danese	89,885
1 Corona norvegese	87,065
1 Corona svedese	120,662
1 Fiorino olandese	173,227
1 Franco belga	12,551
1 Franco francese	127 —
1 Lira sterlina	1733,635
1 Marco germanico	155,567
1 Scellino austriaco	24,131
1 Escudo Port.	21,627
1 Peseta Sp.	10,396

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 8.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Rendita 5% (1935)	278356	Società Trezza S.p.A., con sede in Verona.	
		Annotazione: proviene dall'iscrizione Rend. It. 5% (1935) n. 251808, e come quella, è ipotecata fino alla concorrenza di nominali L. 3700 per la cauzione dovuta dalla Società titolare a favore del comune di Cardeto (Reggio Calabria) a garanzia del contratto di appalto per la riscossione delle imposte di consumo per i periodi 1939-1943, 1947-1951, per l'anno 1952 e per il periodo 1953-56. Estesa l'ipoteca sull'intero capitale nominale a garanzia della stessa gestione per il periodo dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957 e dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1962 giusta consenso per scrittura privata a firma autenticata dal notaio Florio di Verona 1° dicembre 1958.	
		Annotazione addizionale: estesa l'ipoteca a garanzia della stessa gestione per il periodo 1963-1964, giusta domanda registrata a Verona il 15 giugno 1964 al n. 45974, vol. — Roma, addì 5 novembre 1964, posizione 538712 IV	5.000
Pr. Ricostruz. 5%	64924	Beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Roma . . .	20.000
Id.	64925	*Intestazione*: come sopra.	
		Annotazione: iscritta con dichiarazione che è destinata al coadiutore parrocchiale pro-tempore, giusta domanda di Basilici Alberto in data 20 maggio 1952	10.000
Id.	64926	*Intestazione*: come sopra.	
		Annotazione: come sopra	10.000
Id.	64927	*Intestazione*: come sopra	20.000
Id.	64928	*Intestazione*: come sopra	10.000
Id.	64929	*Intestazione*: come sopra	30.000

(10072) Roma, addì 26 settembre 1967 *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

Con decreto ministeriale 12 luglio 1967, n. 6405/4309, registrato alla Corte dei conti in data 4 settembre 1967 (registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 292), è stata determinata in via definitiva in L. 51.707.526 (lire cinquantunomilionisettecentosettemilacinquecentoventisei) l'indennità per una parte dei terreni, di complessivi ettari 663.74.22, espropriati in agro del comune di Civitella Paganico (Grosseto), nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA « Il SOLCO », con sede in Firenze, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale in data 28 dicembre 1952, n. 4055, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 (supplemento ordinario 2), facendo salvi successivi provvedimenti per i restanti terreni non compresi nella presente liquidazione.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto parziale indennizzo nella misura di L. 35.557.036 (lire trentacinquemilionicinquecentocinquantasettemilatrentasei).

La predetta indennità parziale e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 87.260.000 (lire ottantasettemilioniduecentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma - e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità parziale e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 19 dicembre 1966.

(9874)

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 20 (Settore suinicolo) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg. o più	1.962		zero		768		zero		2.660		8.581	
	02 04	- altri	2.308		zero		904		zero		3.130		10.096	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.001		zero		1.175		zero		4.070		13.128	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	5.357		zero		1.997		zero		7.265		23.061	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	5.542		zero		1.645		zero		5.983		18.847	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	4.676		zero		1.633		zero		6.880		22.095	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	1.796		zero		467		zero		2.436		8.860	
	71 79	- altre	5.542		zero		1.997		zero		7.265		23.061	
ex 02.02-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:												
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (b)	5	zero (b)	0	zero (b)	2	zero (b)	0	1.239 (b)	7	3.899 (c)	20
	82 92	- zampe; code	zero (b)		zero (b)		zero (b)		zero (b)		470 (b)		1.379 (c)	
	83 93	- reni	zero (b)		zero (b)		zero (b)		zero (b)		4.872 (b)		15.164 (c)	
	84 94	- fegato	3.271 (b)		zero (b)		1.281 (b)		zero (b)		4.436 (b)		14.909 (c)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.011 (b)		zero (b)		787 (b)		zero (b)		2.727 (b)		8.497 (c)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone con trachea ed esofago (il tutto assieme) . .	2.521 (b)		zero (b)		987 (b)		zero (b)		3.419 (b)		11.365 (c)	
	89 99	- non nominate	2.521 (b)		zero (b)		987 (b)		zero (b)		3.419 (b)		11.365 (c)	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	1.008		zero		1.047		zero		1.368		4.490	
	05	- - secco o affumicato	1.141		zero		1.244		zero		1.547		5.064	
	07	- grasso di maiale	851		zero		317		zero		1.154		3.742	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	3.001		zero		1.175		zero		4.070		13.128	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	5.357		zero		1.997		zero		7.265		23.061	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.06-B (segue)	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	5.542		zero		1.645		zero		5.983		18.847	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	4.676		zero		1.633		zero		6.880		22.095	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	1.796		zero		467		zero		2.436		8.860	
	13	- - - altre	5.542		zero		1.997		zero		7.265		23.061	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.292		zero		1.680		zero		5.820		18.774	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	7.863		zero		3.079		zero		10.664		33.835	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.917		zero		2.350		zero		8.140		25.630	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	7.203		zero		2.516		zero		10.094		32.409	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.431		zero		663		zero		3.297		12.000	
	21	- - - altre	7.917		zero		3.079		zero		10.664		33.835	
		- frattaglie commestibili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole	zero		zero		zero		zero		1.239		3.899	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		470		1.379	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		4.872		15.164	
	27	- - fegato	3.271		zero		1.281		zero		4.436		14.909	
	28	- - cuore, lingua, polmone	2.011		zero		787		zero		2.727		8.497	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	2.521		zero		987		zero		3.419		11.365	
	32	- - altre	2.521		zero		987		zero		3.419		11.365	
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.050		zero		411		zero		1.425		4.595	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	4.376 (*b*)	6	1.405 (*b*)	2	2.568 (*b*)	4	1.405 (*b*)	2	5.435 (*b*)	7	18.463 (*c*)	24

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale (*d*):												
	26	- salsicce e salami, stagionati	7.307		2.175		4.185		2.175		9.135		32.155	
	27	- salami a base di sangue	3.097		1.206		1.946		1.206		3.770		11.753	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	8.580		1.407		4.215		1.407		11.134		38.748	
	31	- non nominati	4.815		1.934		3.062		1.934		5.841		20.332	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	4.292 (*b*)	6	1.711 (*b*)	3	2.721 (*b*)	4	1.711 (*b*)	3	5.211 (*b*)	8	17.521 (*c*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre:												
		- contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie (ad eccezione delle salse, condimenti diversi ed altre sostanze che si utilizzano per migliorarne il gusto o la presentazione):												
		- - - di maiale:												
	25	- - - - prosciutto e filetto	9.066		1.893		4.701		1.893		11.620		42.097	
	27	- - - - spalla	7.368		1.905		4.044		1.905		9.313		32.776	
	29	- - - - altre	5.244		1.852		3.180		1.852		6.451		22.144	
	31	- - - altre	4.438		2.398		3.197		2.398		5.165		17.070	
		- - altre:												
	35	- - - pasticci a base di sangue	3.373		1.752		2.387		1.752		3.950		11.886	
	39	- - - non nominate	2.318		1.808		2.007		1.808		2.500		6.912	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*d*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido.

(5760)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame colloquio a un posto di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 16 aprile 1959;

Considerato che in applicazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 16 aprile 1954, è disponibile nel ruolo degli storici dell'arte della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, un posto da conferire mediante esame colloquio agli assistenti universitari di una delle cattedre di cui alla tabella annessa alla predetta legge n. 177;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame colloquio a un posto di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Al concorso sono ammessi solo gli assistenti universitari ordinari aventi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni e che siano forniti dei seguenti titoli di studio: laurea in lettere o filosofia o laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle Facoltà di magistero.

Art. 2.

Giusta la tabella annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177, i concorrenti debbono essere assistenti alla storia dell'arte medioevale e moderna.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione di servizio rilasciata dalla competente autorità accademica da cui risulti che il concorrente, alla data del termine per la presentazione della domanda stessa ha una anzianità di effettivo e lodevole servizio, quale assistente ordinario, di almeno cinque anni.

Art. 5.

Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio posseduto;

d) il proprio domicilio o recapito al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità accademica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine fissato al precedente art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto nella domanda dalla Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nell'esame colloquio.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Le prove dell'esame colloquio sono le seguenti:

a) storia dell'arte: al candidato saranno rivolte domande atte ad accertare la sua preparazione storica e la sua conoscenza della storia dell'arte con particolare riferimento di quella italiana;

b) analisi storica e stilistica di opere d'arte italiana e di varie epoche e scuole, sulla base di riproduzioni fotografiche;

c) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani ed alla loro importanza nonchè ai loro ordinamenti, alla catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti d'arte;

d) interogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato direttamente o per mezzo di riproduzioni con riferimento alla conservazione ed al restauro delle opere d'arte;

e) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento della Amministrazione dele antichità e belle arti.

Art. 9.

L'esame colloquio avrà luogo a Roma nei giorni, nell'ora e nel luogo che verranno direttamente comunicati.

L'esame colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali, o telegrafici, non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere l'esame colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.

Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti in servizio con la stessa qualifica e decorrenza di quelli dei concorsi pubblici a ispettori storici dell'arte banditi ed espletati entro il 1° novembre 1967 ed inseriti in ruolo nell'ordine ottenuto rapportando proporzionalmente il punteggio del concorso riservato a quello dei concorsi pubblici.

I posti dei concorsi riservati agli assistenti universitari che rimarranno eventualmente scoperti, saranno conferiti agli idonei graduati immediatamente dopo i vincitori dei pubblici concorsi indetti entro il 31 ottobre 1967 anche se non ancora espletati.

Art. 12.

I vincitori conseguiranno la nomina in prova rispettivamente con la qualifica di ispettore storico dell'arte.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo, gli interessati avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso che rivestano qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova, gli ispettori se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato.

Art. 13.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 25 gennaio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1967
Registro n. 56, *foglio n.* 237

(9956)

MINISTERO DELLA DIFESA

Aumento da ottocento a milleduecentoquarantotto dei posti di cui ai concorsi per esami e per titoli ed esami per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, modificato con leggi 4 novembre 1950, n. 1043, 30 ottobre 1955, n. 1060 e 22 novembre 1961, n. 1291;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;
Visto il regolamento interno della Scuola sottufficiali dei carabinieri, approvato con decreto del 1° settembre 1963;
Visto il decreto ministeriale in data 5 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile successivo, registro n. 21, foglio n. 138, relativo ai concorsi per esami e per titoli ed esami per l'ammissione di ottocento allievi ai corsi allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri 1967-1968 e 1967-1969;
Vista la legge 9 luglio 1967, n. 564:
Tenuto conto che in conseguenza di quest'ultima legge l'organico dei brigadieri e vicebrigadieri risulta rispettivamente aumentato di duecentoventiquattro unità a datare dal 1° gennaio 1968 e di trecentosettantatre unità dal 1° gennaio 1969;
Considerata la necessità di aumentare il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto ministeriale in data 5 marzo 1966, è così modificato:

« Sono indetti i seguenti concorsi per esami e per titoli ed esami per l'ammissione di milleduecentoquarantotto allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri:

a) seicentoventiquattro posti riservati ai militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri, allievi carabinieri, carabinieri ed allievi carabinieri ausiliari) ed ai giovani che si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi ed ai giovani che abbiano già prestato, o prestino servizio nelle forze armate per servizio di leva;

b) seicentoventiquattro posti riservati ai militari effettivi in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri) ed ai carabinieri ausiliari che abbiano chiesto il passaggio in servizio effettivo nell'Arma.

I corsi, con inizio dal 1° ottobre 1967, avranno durata biennale per i candidati di cui alla lettera *a*) e annuale per quelli di cui alla lettera *b*), secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

I posti eventualmente rimasti vacanti nell'aliquota di cui alla lettera *a*), per deficienza di candidati dichiarati idonei, saranno assegnati in aumento all'aliquota di cui alla lettera *b*) ».

I successivi articoli rimangono invariati.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 agosto 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1967
Registro n. 95 *Difesa, foglio n.* 178

(10014)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettricista magnetista ».

Si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 30 del 29 luglio 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 326/Conc. 202, in data 17 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1967, registro n. 75 Difesa, foglio n. 191, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di « elettricista magnetista » (2 posti).

(10081)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettronico per impianti e apparecchiature, compresi i sistemi d'arma ».

Si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 37 del 16 settembre 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 357/ Conc. 63 in data 22 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1967, registro n. 92 Difesa, foglio n. 151, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, per la qualifica di mestiere di « elettronico per impianti e apparecchiature, compresi i sistemi d'arma » (3 posti).

(10084)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 03864 del 14 giugno 1967, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1965;
Considerato che il dott. Toma Antonio, classificato al terzo posto della graduatoria dei candidati idonei al predetto concorso e dichiarato vincitore della 1ª condotta medica del comune di Squinzano, ha telegraficamente comunicato di rinunziare alla accettazione della condotta stessa;
Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'asegnazione della condotta resasi vacante per effetto della predetta rinunzia;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. De Giorgi Beniamino, nato a Lecce il 28 agosto 1937, classificato al quarto posto della graduatoria degli idonei del concorso in epigrafe è dichiarato vincitore della 1ª condotta medica del comune di Squinzano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce e del comune di Squinzano.

Lecce, addì 22 settembre 1967

(10076) *Il medico provinciale*: MAGLIARI

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.